



COMUNE DI LAURENZANA

Provincia di Potenza

Ordinanza n. 8 del 14/03/2020 prot. n. 1368

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - MISURE PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 DA NUOVO CORONAVIRUS

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2020 del Presidente della Regione Basilicata;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri dell'8 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza n. 3 dell'8 marzo 2020 del Presidente della Regione Basilicata;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 9 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza n. 4 dell'11 marzo 2020 del Presidente della Regione Basilicata;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri dell'11 marzo 2020;

Visto il Decreto Sindacale dell'11 marzo 2020 prot. n. 1305 di attivazione Unità di Crisi Locale (C.O.C) per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Considerato che l'Ordinanza n. 3 dell'8 marzo 2020 del Presidente della Regione Basilicata prevede all'art. 1, c. 1: "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, tutti i soggetti che rientrano a far data dall'8 marzo 2020 nella Regione Basilicata, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle Provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, devono osservare le seguenti misure:

- a) comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, ovvero pediatra di libera scelta, ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688;
- b) osservare la permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per quattordici giorni;
- c) evitare contatti sociali;
- d) osservare il divieto di spostamenti e/o viaggi;
- e) rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza;
- f) in caso di comparsa di sintomi, avvertire immediatamente il medico di medicina generale, o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione. "

Considerato che l'Ordinanza n. 4 dell'11 marzo 2020 del Presidente della Regione Basilicata, conferma quanto disposto nella propria precedente Ordinanza n. 3 dell'8 marzo 2020;

Considerato che il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri dell'8 marzo 2020 prevede:

- art. 3, c. 1 lett. m): *chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. ...*

- art. 4, c. 4 : *Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:*

- a) *mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;*
- b) *divieto di contatti sociali;*
- c) *divieto di spostamenti e viaggi;*
- d) *obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;*

Tenuto conto della necessità di osservare e far osservare comportamenti igienicamente corretti di cui al decalogo dell'Istituto Superiore di Sanità;

Ritenuto dover adottare ogni misura precauzionale tesa a garantire il distanziamento sociale, reputato efficace per la prevenzione del contagio;

Considerato che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge 822/1978 e dell'art. 117 del D.Lvo n. 112/1998 le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Ritenuto necessario esplicitare e ribadire quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 3, art. 1 c. 2, e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 4, art. 2 c. 4,

Ritenuto, pertanto, che le motivazioni di fatto e di diritto fin qui esposte motivano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Visti gli artt. 50 e 54 del Tuel n. 267/2000,;

Fermo restando quanto previsto dai D.P.C.M. e dalle Ordinanze Presidenza Regione Basilicata relativi alle misure di prevenzione del contagio da COVID-19, per una più precisa e capillare prevenzione sul territorio comunale di Laurenzana:

ORDINA

In via precauzionale, al fine di concorrere a mettere in atto ogni possibile e necessaria precauzione tesa a contenere il contagio e la diffusione della malattia infettiva Covid-19 nel territorio comunale:

1. A tutti i soggetti che rientrano a fare data dall' 8 marzo 2020 nel territorio del Comune di Laurenzana provenienti dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verban-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, di osservare le seguenti misure:

a) comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale o guardia medica, o pediatra di libera scelta, o agli uffici comunali, in alternativa al Comando Stazione Carabinieri, Comando Stazione Carabinieri Parco;

b) osservare la permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per quattordici giorni;

c) Qualora il soggetto rientrante sia entrato in contatto con familiari o altre persone, ai soggetti interessati si estendono le misure restrittive e precauzionali previste dalle misure sopraesposte;

2. A tutti i soggetti che per motivi di lavoro o improrogabili necessità sono costretti ad uscire dalla Regione Basilicata per poi rientrare nel territorio del Comune di Laurenzana, o viceversa, sono obbligati a dichiarare gli spostamenti al proprio medico di Medicina Generale o di Continuità Assistenziale, o pediatra di libera scelta, o agli uffici comunali, in alternativa al Comando Stazione Carabinieri, Comando Stazione Carabinieri Parco;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento attraverso canali istituzionali ;
- di incaricare la Polizia Locale, e gli agenti di Forza Pubblica di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

- di trasmettere copia della presente, alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, al Servizio di Protezione Civile Regione Basilicata, al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Laurenzana, al Comando Stazione Carabinieri Parco di Laurenzana, ai Signori medici di Medicina Generale e di Continuità Assistenziale operanti sul territorio di Laurenzana facenti parte dell'Unità di Crisi Locale, e al Servizio di Protezione Civile "Monte Siri"- Sede di Laurenzana.

La presente ordinanza ha valenza immediata fino a nuovo successivo provvedimento.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 Codice Penale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Laurenzana, 14/03/2020

Il Sindaco
Michele Ungaro

